

D.L. 34 / 2020 – “DECRETO RILANCIO”

Art.84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza COVID-19

L'art.84 del D.L. cosiddetto “Decreto Rilancio”, ha rifinanziato le indennità già prevista dal Decreto “Cura Italia” n.18/2020 individuate agli articoli 27,28,29,30 e 38.

INDENNITA' APRILE

È prevista una indennità di euro 600 in favore dei medesimi soggetti che ne hanno beneficiato per il mese di marzo:

- Lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata
- Co.co.co con iscrizione esclusiva alla gestione separata
- Soggetti iscritti alla gestione AGO (artigiani e commercianti) sia in forma individuale che societaria (soci lavoratori di società di persone e srl con obbligo di iscrizione alla gestione AGO)
- Agenti di commercio anche se iscritti all'ENASARCO
- Imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola.

Sono esclusi i soggetti già titolari di trattamento pensionistico diretto o iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatorie.

L'indennità verrà erogata in **modo automatico** ai soggetti che ne hanno già fatto richiesta per il mese di marzo. A tal fine è stata posto un termine massimo entro il quale presentare la domanda per il mese di marzo per coloro che ancora non vi hanno provveduto. Tale termine è fissato entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19/05/2020 ovvero **il 06/03/2020**.

INDENNITA' MAGGIO

Il Decreto ha rifinanziato l'indennità anche per il mese di maggio ma vengono modificati i criteri per l'accesso e l'erogazione non è più quindi collegata all'avvenuto percepimento nei mesi precedenti.

I beneficiari sono:

- Lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata
- Co.co.co con iscrizione esclusiva alla gestione separata

L'indennità prevista è di **euro 1.000** erogabile in presenza di una riduzione del 33% del **reddito** del 2[^] bimestre 2020 rispetto al 2[^] bimestre 2019 (Incassi – pagamenti – ammortamenti).

La domanda va presentata all'Inps che procederà alla verifica dei requisiti autocertificati dal contribuente con l'aiuto dell'Agenzia delle Entrate.

I Co.co.co. hanno invece accesso all'indennità se il rapporto di lavoro è cessato alla data del **19/05/2020**.

L'indennità non spetta invece ai soggetti iscritti alla gestione AGO in quanto beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del Decreto Rilancio.

ART. 78 – Professionisti iscritti a Casse di Previdenza Private

L'art. 78 del Decreto Rilancio conferma il bonus previsto per i professionisti iscritti a casse di diritto privato. A merito titolo esemplificativo:

- Dottori Commercialisti
- Medici
- Architetti
- Ingegneri
- Avvocati

Per tali soggetti l'indennità è fissata in 600 euro per ogni mese del bimestre aprile e maggio.

Rimangono aperte due problematiche:

- 1) il "Decreto rilancio" che, da una parte (art. 78), rifinanzia la misura di marzo anche per aprile e maggio e, dall'altra (art. 86), rende il bonus già erogato incompatibile con quello dei mesi successivi
- 2) è necessario un decreto attuativo per stabilire i termini corretti per beneficiare del bonus (entro 60 giorni dalla pubblicazione del "Cura Italia")
- 3) permangono dei dubbi su trattamento fiscale dell'indennità in capo al soggetto beneficiario.